

PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA REGIONALE

- LINEE GUIDA -

1. PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione delle norme statali e regionali in materia e, in particolare, dell'art. 21 comma 4 Legge n. 59/1997, provvede annualmente al dimensionamento sul territorio della propria rete scolastica (funzione amministrativa delegata dall'art. 138 del decreto legislativo n. 112/98).

Attraverso il proprio dimensionamento, la Regione Lazio organizza l'erogazione del servizio scolastico nei territori di competenza con l'obiettivo di programmare un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica – educativa, finalizzata a realizzare il diritto allo studio e a promuovere la crescita personale riducendo il disagio degli studenti e la dispersione scolastica.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di dare indicazioni per l'anno scolastico 2016/17 al fine di realizzare nel territorio regionale un'offerta di istruzione diffusa e articolata che consenta a tutta la popolazione di sviluppare una crescita culturale e formativa adeguata, indipendentemente dalle condizioni di partenza, assicurando a tutti gli stessi livelli qualitativi.

Nella piena considerazione che la qualità del “sistema scuola” sia un tema centrale delle politiche di sviluppo territoriale, la Regione Lazio ritiene prioritario migliorare la programmazione dell'offerta di istruzione e di formazione su tutto il territorio regionale realizzando opportunità formative concrete al fine di produrre ricadute vantaggiose per gli studenti e per i lavoratori delle scuole. S'intende restituire ai giovani il ruolo di protagonisti della crescita sociale ed economica del territorio regionale e definire un'organizzazione della rete scolastica più equilibrata nella distribuzione territoriale e più coerente con le aspettative sociali e democratiche.

Il processo di razionalizzazione e dimensionamento prevede la più ampia partecipazione di tutti i soggetti in esso coinvolti (Enti locali, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituzioni scolastiche, Organizzazioni sindacali del comparto scuola, Associazioni dei dirigenti scolastici, Comitati di studenti e famiglie) predisponendo e potenziando gli opportuni canali di condivisione e di mediazione, di dibattito e di proposta, anche attraverso tavoli interistituzionali per la condivisione dei percorsi attuati a fine deliberativo. Tale processo si realizzerà in maniera congiunta a livello regionale nell'ambito della Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione.

Sono stati istituiti e sono già operativi, inoltre, due diversi tavoli tecnici: il Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dei Licei Classici istituito con la Determinazione 12 febbraio 2015, n. G01230 e il Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali istituito con la Determinazione 11 giugno 2015, n. G07229.

Il Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dei Licei Classici sta elaborando specifiche linee guida per i licei classici.

Il Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici e Professionali ha da poco avviato i propri lavori allo scopo di individuare possibili strumenti che consentano la distribuzione ottimale degli indirizzi di studio in coerenza con le vocazioni imprenditoriali e occupazionali espresse dai territori e il potenziamento delle nuove prospettive dell'Alternanza Scuola - Lavoro. Tali lavori proseguiranno anche mediante l'instaurazione di un dialogo e un confronto costruttivo con i rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni.

Gli interventi programmatori dovranno essere finalizzati ad armonizzare esigenze didattiche, educative e di formazione specifica con le necessità di sviluppo economico territoriale, favorendo la stabilità delle istituzioni scolastiche nel tempo e la loro capacità di rapportarsi in modo sempre più diretto e partecipato con il territorio di riferimento, in raccordo con i medesimi fabbisogni professionali.

Quanto premesso, consentirà anche di avviare la costruzione di un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale, nonché di un sistema di Formazione Tecnica Superiore (Poli Tecnico Professionali e Istituti Tecnici Superiori) che favorirà il perseguimento dell'obiettivo di una governance condivisa che sappia coniugare i contributi delle parti sociali, il coinvolgimento degli attori del sistema locale e il successo scolastico e formativo degli studenti.

La Regione adotta, in attuazione del Titolo V della Costituzione e in base al D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, il Piano di dimensionamento delle Istituzioni che costituisce una delle diverse azioni di programmazione del sistema educativo, d'istruzione e formativo.

Lo strumento del dimensionamento ha lo scopo di organizzare l'erogazione del servizio scolastico nei vari territori del Lazio con l'obiettivo di:

- garantire un'offerta formativa sempre più funzionale ad una efficace azione didattica, educativa e formativa sul territorio
- innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio
- realizzare nelle pari opportunità l'uguaglianza sociale e di genere
- realizzare il diritto all'apprendimento e successo formativo
- evitare l'eccessiva frammentazione dell'offerta formativa
- ridurre il disagio degli studenti
- conseguire un più elevato successo scolastico e formativo
- assicurare nel tempo continuità e stabilità dell'organizzazione della rete scolastica

Il Piano di dimensionamento fa parte di un disegno strategico di efficace risposta ai bisogni educativi e sociali dell'utenza e alle dinamiche di sviluppo territoriali e generali e deve anche tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e di raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica.

La Giunta Regionale, al fine di rafforzare la funzione programmatica che le è propria e di ulteriormente ampliare la partecipazione degli attori coinvolti, ha approvato con la Decisione n. 30 del 17 giugno 2014 una proposta di deliberazione Consiliare concernente la "*Approvazione del Piano di Indirizzo Generale della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anni 2015/2018*". La proposta di deliberazione consiliare in data 14 luglio 2014 ha ottenuto il parere favorevole della 5^a Commissione Consiliare Permanente ed è attualmente ancora in corso il relativo iter di approvazione. Il presente atto ne osserva i criteri generali.

2. INDIRIZZI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, confermando un orientamento già affermato con la sentenza n. 200/2009, ha ribadito come la materia del dimensionamento della rete scolastica sia ambito di spettanza regionale e segnatamente di competenza concorrente.

La Regione Lazio, pertanto, da un lato tenendo conto delle norme generali emanate dallo Stato e dall'altro delle esigenze delle varie realtà locali, assume come parametri di dimensionamento idonei a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa quelli di seguito indicati:

2.1 Istituzioni scolastiche autonome

1. Le istituzioni scolastiche devono avere di norma un numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 600 e 1200, con media regionale tendenzialmente di 900 alunni.

2. Sono previste deroghe rispetto ai citati parametri ordinari nelle seguenti ipotesi:

2.1 istituzioni scolastiche site nelle piccole isole e nei comuni montani: devono avere di norma un numero di alunni pari a 400. Si precisa che per istituzioni scolastiche site nelle piccole isole s'intendono quelle site nelle isole dell'arcipelago Pontino; per istituzioni scolastiche site nei comuni montani, s'intendono quelle che hanno la sede legale collocata sopra i 600 metri dal livello del mare (su attestazione del comune);

2.2 istituzioni scolastiche site in territori particolarmente isolati e/o disagiati: nei territori provinciali per almeno un terzo montani, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi, sono concesse deroghe, da discutere in sede di conferenza provinciale, ai parametri numerici di dimensionamento ottimale di cui al punto 1. Le condizioni di particolare isolamento sono verificate dalla presenza di almeno due condizionalità sfavorevoli su quattro secondo la matrice di seguito riportata:

Matrice per verificare le condizioni di particolare isolamento

Attributo	Condizioni favorevoli	Condizioni sfavorevoli	Note
Tempi percorrenza, mediamente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none">entro 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie)	<ul style="list-style-type: none">oltre 30 minuti (15 minuti per scuole dell'infanzia e primarie)	Su attestazione del Comune
Sistema trasporti, razionalmente previsti per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none">almeno un sistema di collegamento direttoFrequenza (entro un'ora prima dell'inizio delle lezioni)	<ul style="list-style-type: none">doppi/tripli collegamentiFrequenza (superiore ad un'ora prima dell'inizio delle lezioni)	Su attestazione del Comune
Praticabilità sistema viario, per raggiungere la scuola	<ul style="list-style-type: none">elevato grado di praticabilità periodo novembre/aprile	<ul style="list-style-type: none">difficile praticabilità nel periodo invernale: almeno la metà più uno dei giorni intercorrenti tra 15 novembre e 15 aprile	Su attestazione del Comune

- 2.3 istituzioni scolastiche che, avendo subito eventi calamitosi in danno di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscono una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile alla eccezionalità dell'evento stesso. La diminuzione del numero degli alunni, pertanto, in questi casi non è espressione di un trend negativo costante relativo agli ultimi tre anni scolastici da ricondurre a cause diverse.
3. Il numero di alunni, di cui al punto 1, può essere superato con motivazione specifica in presenza di particolari situazioni logistiche, strutturali e, nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria che richiedano beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 233/98.
 4. Le istituzioni scolastiche fortemente sovradimensionate dovrebbero limitare il numero delle iscrizioni in entrata tenendo conto della capienza massima dei locali e degli spazi disponibili in base alle vigenti norme in materia di sicurezza.
 5. In ogni caso le istituzioni scolastiche sovradimensionate devono essere organizzate, ove possibile, in aggregazioni funzionali costituite da più plessi e/o succursali.
 6. Le aggregazioni funzionali di cui al punto precedente devono essere organizzate secondo il criterio di appartenenza al Distretto scolastico al quale appartiene il Comune nel quale risiede il plesso scolastico.

2.2 Punti di erogazione del servizio

I parametri numerici da seguire nella formazione delle sezioni di scuola dell'infanzia, delle classi di scuola primaria e relative sezioni staccate, delle classi di scuola secondaria di 1° grado e relative sezioni staccate e delle classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, sedi coordinate e sezioni staccate o aggregate sono quelli previsti dal D.P.R. 81/2009.

Nell'applicazione della norma è ovviamente necessario tenere nel debito conto anche quanto previsto dai C.C.N.L. stipulati tra il MIUR e le OO.SS. che definiscono sia gli oneri di prestazione del servizio del personale docente ed ATA, sia i criteri relativi alla assegnazione alle scuole, sia, infine, quelli relativi alla mobilità. Le norme e, quindi, i contratti costituiscono dei vincoli ai quali è necessario attenersi nella utilizzazione delle risorse.

Sono di seguito schematizzati i parametri numerici di cui al D.P.R. 81/2009 che, tuttavia, vanno correlati alla dotazione organica assegnata annualmente dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio:

Ordini *	Numero Minimo alunni	Numero Massimo Alunni	Numero alunni Elevabile a	Numero alunni Comuni Montani e piccole isole	Pluriclassi	
					Numero alunni Minimo	Numero alunni Massimo
Infanzia	18	26	29			
Primaria	15	26	27	10	8	18
Secondaria di I grado	18	27	28 **	10		18
Secondaria di II grado	27	30	***			

Note:

- * Le classi iniziali di ogni ordine e grado con alunni con disabilità sono costituite di norma con non più di 20 alunni.
- ** Si procede alla formazione di un'unica prima classe quando il numero degli iscritti non supera le 30 unità. Le seconde e terze classi non vengono ricomposte solo se il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20.
Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole possono essere costituite pluriclassi con un numero massimo di 18 alunni, qualora il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consenta la formazione di classi distinte.
- *** Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi funzionanti nell'anno scolastico precedente purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22.
Le classi iniziali di sezioni staccate sono costituite con numero di alunni di norma non inferiore a 25.
Le classi iniziali formate da gruppi di diversi indirizzi di studio sono costituite da almeno 27 alunni con non meno di 12 alunni per gruppo.
Le classi terminali sono costituite da un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni.]

1. I plessi di scuola dell'infanzia devono, per quanto possibile, essere mantenuti nei territori dove attualmente funzionano in considerazione delle esigenze delle famiglie e della difficoltà ad aprirne di nuovi. E' comunque opportuno esaminare e documentare tutte quelle situazioni che, presentando un numero talmente ridotto di alunni, non consentono il raggiungimento di un adeguato livello di efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.
2. In una prospettiva di corretta programmazione, le situazioni da esaminare e correggere riguardano:
 - i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado),
 - i plessi in cui sono presenti pluriclassi,
 - i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R.81/2009.

Tali plessi risultano sottodimensionati se sono:

- plessi in cui sono presenti pluriclassi con meno di 8 alunni,
 - plessi di Scuola di Infanzia con meno di 25 alunni,
 - plessi di Scuola Primaria con meno di 50 alunni,
 - plessi di Scuola Secondaria di I grado con meno di 45 alunni,
 - plessi di Scuola Secondaria di II grado con meno di 100 alunni.
3. Nel valutare l'opportunità di mantenere il funzionamento di un punto di erogazione del servizio con un numero molto ridotto di alunni, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi:
 - collocazione geografica del plesso in un territorio particolarmente isolato e carente di collegamenti adeguati con i territori limitrofi,
 - funzionalità del plesso a livello strutturale (presenza di laboratori, palestra, adeguatezza dell'edificio etc.),
 - presenza di aule a norma utilizzabili in plessi forniti delle attrezzature di cui sopra e collocati ad una distanza tale che i tempi di percorrenza non siano superiori a 15 minuti per le scuole dell'infanzia e primarie, 30 minuti per le scuole secondarie di I grado e non più di 45 minuti per le scuole secondarie di II grado,
 - trend di frequenza del plesso negli ultimi tre anni in crescita o in decremento.

4. Nel caso di proposte di soppressione di plessi è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni. In proposito, la Regione provvederà ad incentivare la creazione di un tavolo tecnico per attivare un dialogo con le aziende di competenza al fine di individuare tempi compatibili tra servizi di trasporto ed orari di apertura/chiusura delle scuole di riferimento.

2.3 Pluriclassi

1. E' necessario evitare il formarsi di pluriclassi e ridurre il numero di quelle già esistenti, facilitando il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, al fine di sostenere percorsi didattici efficaci per raggiungere apprendimenti significativi per tutti e contrastare lo strutturarsi di difficoltà cognitive e relazionali. A tal fine, le Amministrazioni provinciali dovranno programmare puntuali confronti con i Sindaci nella prospettiva di costruire insieme sinergie virtuose e strategiche, che coinvolgano anche più Comuni limitrofi. (v. anche il paragrafo 3.1, secondo punto in elenco del punto 2).
2. In un'ottica di valorizzazione e di evoluzione delle identità culturali dei territori, l'individuazione delle strategie di cui al punto 1 dovrà essere finalizzata all'attuazione di progetti volti al superamento delle pluriclassi a livello provinciale. Pertanto, considerando le diverse realtà territoriali, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali dovranno esaminare, rilevare e verificare:
 - quali Comuni presentano un trend di crescita della popolazione in età scolare, al fine di proporre l'avvio di azioni ed interventi che consentano il superamento delle pluriclassi nel triennio 2016/2019;
 - quali Comuni presentano un trend della popolazione in età scolare in decremento, al fine di consentire il superamento delle pluriclassi attraverso la realizzazione di poli didattici su due Comuni limitrofi: in uno, il polo didattico di scuola primaria e nell'altro, quello di scuola secondaria di I grado;
 - quali Comuni saranno inevitabilmente soggetti alla chiusura del punto di erogazione del servizio scolastico (par. 2.2, punto 2). Al fine di valorizzare l'identità culturale del territorio e garantirne il mantenimento nel tempo, la Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali, di concerto con i Comuni coinvolti, individueranno opportunità di attuazione di proposte finalizzate a dar vita a nuove scuole territoriali in forma cooperativa tra Comuni, che prevedano l'adozione di soluzioni flessibili tra classi e laddove possibile, tra plessi vicini, anche con l'utilizzo dei centri culturali e sportivi presenti nei singoli territori al fine di creare una sinergia tra luoghi di apprendimento, di esperienze formative e di attività per il potenziamento della didattica (scuola diffusa).
3. Nel caso di proposte di estinzione delle pluriclassi e di attivazione di progetti virtuosi di cui al precedente punto 2, è necessario accertarsi che venga assicurata l'esistenza o l'erogazione di validi servizi di trasporto pubblico e di accompagnamento degli alunni, anche attraverso appositi interventi di supporto da parte della Regione.

2.4 Criteri per il dimensionamento del I ciclo d'istruzione

1. L'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione è perseguito con l'aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, con la conseguente

soppressione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di I grado.

2. Per le istituzioni scolastiche autonome trovano applicazione i parametri di riferimento riportati nel precedente paragrafo 2.1.
3. Potrà essere presa in considerazione la deroga all'aggregazione nel caso in cui tale accorpamento e la costituzione in Istituti Comprensivi dovesse comportare la creazione di Istituzioni Scolastiche autonome con un numero di alunni superiore al limite previsto dal precedente punto 2.1.

2.5 Criteri per il dimensionamento del II ciclo d'istruzione

1. Obiettivo è perseguire l'equilibrio territoriale delle opportunità di scelta dell'offerta formativa da parte degli studenti. Tale obiettivo comporta, in particolare, la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto ad analoghi indirizzi/opzioni già funzionanti nel medesimo ambito territoriale.
2. A partire dall'anno scolastico 2016/17, al fine di migliorare la distribuzione territoriale degli indirizzi di studio e delle opzioni, gli Istituti di istruzione superiore che presentino un numero di indirizzi/opzioni di studio afferenti ad ambiti di sapere eterogenei (per es. indirizzi liceali insieme ad indirizzi tecnici e/o professionali) potranno avviare un percorso finalizzato alla scelta di un indirizzo di studi prevalente cui ricondurre la propria offerta formativa, tenendo conto delle realtà territoriali.

In particolare, laddove le caratteristiche di alta densità demografica, di efficienza della rete dei trasporti e di sostenibilità dei tempi di percorrenza lo consentano, ciascun Istituto potrà, nel corso di un triennio trasformarsi in un polo di percorsi di studio omogenei (per esempio polo liceale, polo tecnico-economico, polo tecnico-tecnologico, polo professionale per i servizi, polo professionale per l'industria e l'artigianato) o preferibilmente in un polo con un percorso di studio unitario (per esempio polo liceale scientifico, polo liceale artistico, polo liceale linguistico, polo turistico, polo per i servizi socio sanitari, polo alberghiero ecc.).

Tale processo che consentirà di razionalizzare gradualmente l'offerta formativa territoriale, nonché di ottimizzarla qualitativamente, necessiterà della più ampia collaborazione tra le scuole, il personale docente e le famiglie. Gli istituti vicini potranno coordinarsi al fine di orientare le iscrizioni al primo anno di corso al raggiungimento dello scopo sopra descritto.

Pertanto, gli Istituti secondari di secondo grado che vorranno aderire dovranno predisporre un piano di riordino degli indirizzi di studio condividendolo con le Amministrazioni comunali e provinciali di riferimento e le altre istituzioni scolastiche coinvolte.

Le proposte di riordino degli indirizzi di studio eventualmente formulate dagli Istituti secondari di secondo grado secondo le modalità descritte verranno inserite nei Piani Provinciali e nel Piano Regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

2.6 Attivazione di nuovi indirizzi/opzioni

1. Le proposte di attivazione di nuovi indirizzi ed opzioni potranno essere formulate unicamente dagli Istituti secondari di secondo grado che non abbiano già attivato nuovi indirizzi ed opzioni nel corso del precedente anno scolastico 2015/16.

2. Gli Istituti secondari di secondo grado che abbiano presentato la proposta di riordino degli indirizzi di studio a norma del punto 2 del paragrafo precedente dovranno preferibilmente formulare proposte di attivazione di nuovi indirizzi ed opzioni in relazione all'indirizzo di studi individuato come prevalente.
3. Le proposte di attivazione di indirizzi ed opzioni dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
 - assenza dell'indirizzo/opzione nel medesimo distretto scolastico o ambito territoriale, inteso come articolazione delle reti di mobilità;
 - finalizzazione al riequilibrio territoriale o alla riqualificazione dell'offerta formativa;
 - coerenza con l'identità dell'istituto delle cui risorse (aule, laboratori, attrezzature) il nuovo indirizzo dovrà fruire, a meno che non si evidenzino una documentata rispondenza del nuovo indirizzo a sbocchi occupazionali previsti nel territorio;
 - garanzia dell'avvio di almeno una prima classe;
 - compatibilità con le disponibilità di organico, le sedi, le dotazioni tecniche disponibili;
 - favorire la riqualificazione dell'offerta formativa attraverso la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative e occupazionali del territorio, tenendo conto anche della formazione professionale.
4. Le richieste di nuovi indirizzi ed opzioni dovranno essere sempre formulate previa attenta valutazione della ricaduta della loro attivazione sugli spazi disponibili e sulle strutture, soprattutto con riferimento a quegli indirizzi/opzioni che richiedano lo svolgimento di attività laboratoriali.
5. Gli indirizzi/opzioni aggiuntivi e/o sostitutivi, una volta attivati, dovranno essere monitorati dalle Istituzioni scolastiche nell'arco di tre anni. Prima di poter formulare un'ulteriore richiesta di indirizzi/opzioni aggiuntivi e/o sostitutivi, che dovrà essere opportunamente motivata, i Dirigenti Scolastici, entro il mese di giugno del terzo anno di attivazione, dovranno comunicare alla Direzione Regionale, via mail o via fax, i risultati dei monitoraggi effettuati tramite una relazione che ne documenti l'andamento nel corso del triennio.
6. Nei casi in cui il nuovo indirizzo/opzione istituito con deliberazione regionale non venga in concreto attivato nel corso dei due anni scolastici successivi, decade automaticamente.
7. **Nel disporre l'eventuale soppressione di indirizzi/opzioni di studio, occorre tenere presente il criterio dell'agevole raggiungimento di Istituti presso i quali sia possibile fruire della stessa offerta formativa. Laddove ciò non risulti possibile o sia comunque di difficile attuazione a causa delle condizioni logistiche, si avrà cura di consentire agli studenti la conclusione del ciclo di studi già iniziato.**
8. Le proposte di istituzione di nuovi Licei musicali e coreutici - tenuto conto delle indicazioni normative fornite a livello nazionale - dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti paragrafi ed essere corredate di tutte le garanzie necessarie (piena idoneità già sussistente sia della sede che degli spazi laboratoriali, presenza di adeguata strumentazione, convenzione con un Conservatorio di Musica ovvero con l'Accademia Nazionale di Danza). Il Dirigente Scolastico dovrà documentare la presenza di tali condizioni e garanzie mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalle altre Amministrazioni provinciali (par. 3.1, punto 2).

9. Le istituzioni scolastiche di Liceo scientifico che richiederanno l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo dovranno soddisfare le condizioni di cui ai precedenti paragrafi e rispettare quelle previste dal D.P.R. n. 52/2013, all'articolo 3, commi 5 e 6, in particolare dovranno disporre di impianti e attrezzature ginnico-sportive adeguati. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo possono essere stipulati gli accordi e le collaborazioni di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 52/2013. Il Dirigente Scolastico dovrà documentare la presenza di tali condizioni mediante apposita dichiarazione da acquisire agli atti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dalle altre Amministrazioni provinciali (par. 3.1, punto 2).

2.6 bis Tutti gli Istituti di I e II ciclo, quantunque stabilizzati secondo quanto previsto dai criteri di dimensionamento di cui ai punti 2.3 e 2.4, debbono, ove possibile, tendenzialmente uniformarsi ai requisiti quantitativi previsti dal numero 1 del punto 2.1, nel rispetto delle procedure di cui alle presenti Linee guida.

2.7 Licei classici

La Regione Lazio, prendendo atto del notevole rischio di marginalizzazione e residualità cui si trova esposto il Liceo classico che ha perso la propria capacità attrattiva nei confronti della maggior parte della popolazione studentesca, con la Determinazione 12 febbraio 2015, n. G01230 ha istituito il Gruppo di Lavoro Regionale per la valorizzazione dei Licei Classici con il compito di fornire indicazioni per realizzare nel territorio regionale, a partire dall'anno scolastico 2016/17, azioni mirate alla salvaguardia della specificità di tale indirizzo di studi.

Il Gruppo di lavoro, che adotterà a breve il proprio documento finale, ha individuato una serie di possibili criteri, indirizzi e iniziative di innovazione metodologica che i Licei classici del Lazio potranno fare propri al fine di rilanciare e valorizzare la propria offerta formativa.

In particolare, i Licei classici sottodimensionati e gli indirizzi di liceo classico (associati ad altri indirizzi all'interno di Istituti di Istruzione Superiore) in gravissima sofferenza numerica, adottando, sulla base di proposte dai medesimi formulate, una o più tra le iniziative indicate dal Gruppo di lavoro, potranno fruire di apposite e temporanee deroghe ai parametri numerici ordinari di dimensionamento (numero di alunni, consolidato e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compreso tra 600 e 1200, con media regionale tendenzialmente di 900 alunni) allo scopo di intraprendere un programma triennale di recupero delle iscrizioni.

2.8 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - C.P.I.A.

1. Il D.P.R. n. 263/2012 definisce l'assetto organizzativo didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (di seguito C.P.I.A.), ivi compresi i corsi serali (di seguito corsi di secondo livello).
2. I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica. I Centri hanno la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche, sono dotati di un proprio organico, hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti che tengono conto della particolare natura dell'utenza e sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni. I punti

di erogazione del servizio relativi alle reti territoriali di servizio su base provinciale sono determinati sulla base dei criteri e dei parametri definiti dalla normativa vigente.

3. I Centri realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento:
 - della certificazione attestante il livello di istruzione corrispondente a quello previsto dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria;
 - di titoli di studio di primo e secondo ciclo (Istituto Tecnico, Istituto Professionale, Liceo Artistico);
 - della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione;
 - del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.
4. Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2014 n. 921 (allegato B) e con il Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio dell'8 gennaio 2015, n. 1 sono stati istituiti i dodici C.P.I.A. del Lazio. Tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (C.T.P.) e i corsi di secondo livello per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore di cui al previgente ordinamento, com'è noto, cessano di funzionare, in conformità alla normativa vigente, il 31 agosto 2015.
5. In questa ulteriore fase mediante la più stretta e costante collaborazione interistituzionale con l'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio, gli Enti locali e tutte le Istituzioni scolastiche interessate sarà necessario:
 - individuare, costruire e avviare le reti territoriali di servizio che consentano ai nuovi C.P.I.A. di acquisire la necessaria funzionalità amministrativa e didattica;
 - individuare le istituzioni scolastiche di secondo grado (licei artistici e istituti tecnici e professionali) che erogheranno i percorsi di secondo livello con cui i C.P.I.A. dovranno stipulare a questo scopo specifici accordi di rete;
 - favorire l'ampliamento dell'offerta formativa mediante la stipula di accordi tra i C.P.I.A. gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati;
 - favorire, infine, il raccordo tra le reti territoriali di servizio e le reti territoriali per l'apprendimento permanente che trovano nei C.P.I.A. i soggetti pubblici di riferimento in grado di contribuire in maniera efficace ed efficiente alla loro attuazione.
6. Con successivo provvedimento verrà costituito un apposito gruppo di lavoro cui prenderanno parte rappresentanti della Regione, dell'Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e degli Enti Locali al fine di fornire il necessario supporto tecnico - amministrativo all'avvio e allo sviluppo dell'attività dei nuovi C.P.I.A.

3. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Piani Provinciali

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale e le altre Amministrazioni provinciali (di seguito Amministrazioni Provinciali) adottano i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica a seguito di interlocuzione tra i diversi livelli e ruoli istituzionali e di formulazione di proposte condivise.

Le Amministrazioni Provinciali dovranno, quindi, esercitare compiutamente il loro ruolo di programmazione e di sede di confronto con i Sindaci, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale e le parti sociali, in riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla Scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado.

2. Le Amministrazioni Provinciali avranno pertanto cura di acquisire:
 - le proposte dei Comuni che avranno raccolto i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole primarie e secondarie di I grado;
 - la mappatura delle pluriclassi e le proposte concordate secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo 2.3, volte al superamento delle pluriclassi medesime;
 - i pareri dei Consigli di Istituto delle scuole secondarie di II grado interessate alle proposte di modifica.
3. Relativamente al numero degli alunni, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Organico di Fatto definito dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
4. Le Amministrazioni Provinciali dovranno tenere conto dei criteri di cui al precedente paragrafo 2, della situazione della rete scolastica di partenza (come risultante dall'ultimo Piano regionale adottato), del vigente quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile, anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione inter-istituzionale, sono tenuti all'osservanza della normativa di rango statale e regionale.
5. Pur considerando il valore consultivo della partecipazione alla procedura del dimensionamento qualora i rilievi e le proposte degli Enti locali non potessero trovare accoglimento nel piano di dimensionamento provinciale, in quest'ultimo dovranno essere indicati espressamente e analiticamente i motivi per i quali tali rilievi e proposte debbano essere disattesi, in particolare, specificando le difformità rilevate e le criticità emerse. Inoltre, le Amministrazioni Provinciali avranno cura di fornire specifica motivazione anche in riferimento alle richieste di nuovi indirizzi/opzioni di cui al paragrafo 2.4, ivi comprese le proposte di attivazione di licei musicali e/o sportivi.
6. Al fine di rendere più efficienti gli adempimenti di competenza regionale, un rappresentante della Regione Lazio, incaricato dalla Direzione regionale competente in materia di Istruzione, potrà partecipare in qualità di osservatore ai lavori degli organismi provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica. In ogni caso, per ciascuna seduta dovrà essere redatto apposito verbale da allegare alla proposta di Piano di cui al successivo comma 6. Ai lavori dei citati organismi partecipa di diritto l'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
7. Al momento dell'avvio della procedura ciascuna Amministrazione Provinciale è tenuta a comunicare via e-mail o via fax, alla Direzione Regionale la calendarizzazione dei lavori degli organismi provinciali per la riorganizzazione della rete scolastica sulla base della quale verranno previsti, prima dell'adozione definitiva dei piani provinciali, singoli incontri con i rappresentanti provinciali per prendere in esame le eventuali criticità territoriali e concordare adeguate soluzioni. Nel corso di questi incontri, in particolare, le Amministrazioni Provinciali avranno cura di fornire una specifica mappatura di tutti gli Istituti e Scuole di istruzione secondaria di II grado, sedi coordinate e sezioni staccate o aggregate presenti nei rispettivi territori, completa degli indirizzi e opzioni già attivi e di quelli che si propone di attivare.

8. Una volta approvate in via definitiva tramite specifiche deliberazioni le proposte relative ai rispettivi Piani provinciali, le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad inviarle alla Direzione Regionale motivandole in ogni opzione e riportando le indicazioni delle sedi legali delle istituzioni scolastiche. Le deliberazioni saranno trasmesse, sia in formato cartaceo che attraverso e-mail, entro il 10 novembre di ogni anno alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione e all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.
9. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio trasmette motivato parere sia alle Amministrazioni provinciali interessate, sia alla Direzione Regionale competente in materia di Istruzione, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione dei Piani provinciali completi di tutti gli elementi.

3.2 Piano regionale

1. La Direzione Regionale competente in materia di Istruzione invierà la proposta di piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico di riferimento, entro il 30 novembre di ogni anno alla Conferenza regionale permanente per l'istruzione istituita con decreto del Presidente della Regione T00318 del 12 settembre 2012.
2. La Regione, ai fini della proposta di piano regionale di cui al punto precedente, in assenza di deliberazioni concernenti il Piano provinciale di organizzazione della rete scolastica adottate entro i termini di cui al precedente comma 6, si riserva la facoltà di esercitare il potere sostitutivo nei confronti della Provincia inadempiente, previa assegnazione di un congruo termine per provvedere.
3. La Giunta regionale al termine della sessione dei lavori della Conferenza regionale permanente per l'istruzione e ad esito degli stessi, approverà il Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico di riferimento entro il 15 dicembre di ogni anno.